

Puoi scorrere i termini del glossario scegliendo da qui la lettera iniziale.

Caratteri speciali | [A](#) | [B](#) | [C](#) | [D](#) | [E](#) | [F](#) | [G](#) | [H](#) | [I](#) | [J](#) | [K](#) | [L](#) | [M](#) | [N](#) | [O](#)
[P](#) | [Q](#) | [R](#) | [S](#) | [T](#) | [U](#) | [V](#) | [W](#) | [X](#) | [Y](#) | [Z](#) | **TUTTI**

Pagina: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) (Successivo)

TUTTI

A

Additi:

Gli Additi, sempre sei, partecipavano alle riunioni del Consiglio dei Deputati con il compito assai generico di controllare il rispetto di Statuti e privilegi. Col tempo divennero una semplice aggiunta dei Deputati ed il loro compito di controllori passò ai Conservatori degli Statuti.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Scotti G., “La Magnifica patria nel ‘500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Ambasciatori o avvocati straordinari:

Eletti dal Consiglio generale della Magnifica Patria dovevano occuparsi di situazioni particolari al di fuori del territorio della Riviera, erano sempre persone esperte nella materia di cui si sarebbero dovute interessare. Per lo più si facevano portavoce presso le magistrature veneziane di istanze della stessa Magnifica Patria (difese di prerogative statutarie, ecc.).

“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Povolo C., “Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII”, in “Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta” a

cura di G. Cozzi, Roma, 1981; Scotti G., "La Magnifica patria nel '500", in "Studi veneziani" vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Archibugio:

Arma da fuoco, di varie dimensioni, con accensione a miccia. La gittata utile non superava qualche decina di metri. Era inefficace in caso di pioggia ed elevata umidità .

(a cura di L. Pezzolo)



Archibugio a ruota:

Arma fornita di piastra d'acciaio scanalata nella sua circonferenza che girando velocemente provocava scintille a contatto con la pietra selce o la pirite accendendo così la polvere d'innescò.

(a cura di L. Pezzolo)



Assessori: Dovevano essere giuristi laureati all'università di Padova. Di numero variabile (da uno a quattro) a seconda dell'importanza della città, erano scelti dal podestà prima di partire per l'incarico cui era stato eletto. Non potevano essere della stessa città in cui avrebbero dovuto svolgere l'incarico e, tranne per deroghe concesse dalle supreme magistrature veneziane, non potevano rimanere nella stessa città per più di un reggimento. Con la loro preparazione e formazione romanistica avrebbero dovuto sorreggere l'attività dei rettori, per lo più digiuni di diritto romano.



Auditori:

Magistrati ausiliari “intermedi” che, analogamente agli Avogadori, istruivano i processi di appello, ma solo nelle cause civili: erano non a caso detti anche “Avogadori civili”, anche se ciò non escludeva completamente l'Avogaria da questo ambito, nel quale appunto si verificarono talora dei conflitti di competenze. Con l'estensione dei domini di Venezia in Terraferma, il loro numero venne aumentato e anche il loro ufficio subì la distinzione tra “Auditori Vecchi” e “Auditori Nuovi”(1410), analogamente a quanto avverrà in seguito con la formazione della Quarantia Civil Vecchia (1441) e Civil Nuova(1492), con le quali gli Auditori vennero a rapportarsi con una procedura speculare a quella che si innescava tra Avogaria di Comun e Quarantia Criminal.

(a cura di Cristina Setti)



Avogaria di Comun:

E' difficile dare una definizione netta e precisa della genesi e di tutte le prerogative di questa magistratura, data la pluralità dei provvedimenti legislativi attuati nel corso dei secoli per circoscriverne le funzioni, tuttavia possiamo individuarne la finalità suprema nella difesa dell'integrità del patrimonio tanto erariale quanto istituzionale della Repubblica di Venezia.

Finalità che è venuta a costituirsi in maniera progressiva e inesorabile in un primo momento mediante semplici interventi di esazione fiscale, nonché di "avvocato dello stato" nelle cause civili che contrapponevano quest'ultimo ai privati; per poi concretizzarsi successivamente nella rappresentanza delle istituzioni anche in campo penale, ove l'inflessibilità dei 3 Avogadori (numero che venne definitivamente fissato da una legge del 1314, assieme alla durata della carica, di 16 mesi) si esprimeva nel puntuale rilevamento di vizi procedurali o istanze di incostituzionalità spesso presenti nelle sentenze di primo grado emesse dai vari organi giudicanti nei Dominii "da terra e da mar" o nella stessa Dominante e sovente denunciate dai destinatari di quelle di condanna (tramite appositi provveditori); sentenze, quindi, tali da dar adito all'intromissione dell'avogadore di turno (come prescrive una legge del 1264), il quale appunto, in accordo coi 2 colleghi, accoglieva i relativi ricorsi in appello onde valutarli e deciderne l'esito in base all'"ordine" e al "merito"(ossia in base a questioni concernenti le modalità e l'entità della condanna). Ciò almeno finché non venne istituita la Quarantia Criminal, a cui venne ben presto demandata la fase del dibattito e del giudizio finale, lasciando agli Avogadori il solo compito di perorare la legittimità dell'appello di fronte ad essa. Se da un lato l'opera di questi magistrati era funzionale alla salvaguardia/imposizione delle strutture giuridiche del centro dominante, dall'altro essa finiva per inficiarne l'efficienza: infatti, data la molteplicità delle fasi processuali nei dibattimenti con procedura ordinaria, e date le dilazioni che il loro imperfetto adempimento comportava, di fatto il ricorso in appello risultava spesso destabilizzante, soprattutto quando costituiva un espediente messo in atto dai rei per invalidare le loro condanne; tuttavia l'importanza della funzione equilibratrice di questi supremi garanti traspare in quei periodi critici della storia veneziana (come il secolo XVI) in cui la preponderanza politica (e quindi amministrativa) del Consiglio dei X rischiò di dare impulso ad abusi non sempre giustificati dall'emergenza, specialmente da quei rappresentanti (come i rettori) che potevano ricevere da esso la delega al rito inquisitorio (v. Cozzi, 1981).

D'altro canto la difesa della *forma legis*, che fu la principale connotazione dell'istituzione avogaresca, era in aperto contrasto con quel pragmatismo semplificante che sembra antropologicamente connaturato al diritto veneto (si pensi all'arbitrium che sta alla base della sua gerarchia delle fonti). Ciò nondimeno, la sua costante affidabilità nell'eseguire incarichi amministrativi eterogenei (dalle

esecuzioni delle confische alle sostituzioni dei magistrati vacanti, dalla custodia dei registri matrimoniali dei patrizi al controllo dei capitolari, dal diritto/dovere di presenziare alle sedute di tutti i maggiori consessi sino alle cause ex officio intentate dagli avogadori stessi per piccoli reati come le lesioni o il contrabbando) è indice di quella ciclica esigenza di riequilibrio istituzionale di cui essa è l'evidente garante.

Bibliografia :

COZZI Gaetano, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in *Atti del convegno "Venezia e la Terraferma attraverso la relazione dei rettori"*, Roma 1937.

COZZI Gaetano, *La giustizia e la politica nella repubblica di Venezia*, in *Repubblica di Venezia e stati italiani*, Torino 1982.

DA MOSTO Andrea, *L'archivio di Stato di Venezia*, Roma 1937.

FERRO Marco, *Dizionario del diritto veneto*, Venezia 1845.

MANZATTO Mila, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di Comun*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di C.Povolo, Bologna 2007.

POVOLO Claudio, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVIII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia*, Roma 1980, vol I.

(a cura di Cristina Setti)

Avvocati:

GLI AVVOCATI

(a cura di Luca Rossetto)

A Venezia, per lungo tempo, non si era voluto che gli avvocati fossero dei tecnici del diritto. La svolta si ebbe solo al principio del Settecento, con l'imposizione per gli avvocati medesimi di addottorarsi presso l'Università di Padova. Con questa riforma scomparve quasi completamente dal Foro veneziano la figura del patrizio avvocato ordinario (gli altri, non patrizi, erano detti straordinari). Lo stesso professor Cozzi notava come «la legge del 1703, con cui si esigeva la laurea dottorale *in utroque* anche da chi volesse esercitare l'avvocatura a Venezia», costituisse «una svolta importante nella storia del diritto veneto. Essa mirava ad elevare il livello degli avvocati veneziani, oltre che a ridurre il divario tra la cultura giuridica della Dominante e quella della Terraferma» [1]. Nel contesto "lagunare" il ruolo giocato dalla personalità del difensore risultava di estrema importanza. L'obiettivo primario restava quello di persuadere della bontà dei propri ragionamenti giudici dalla preparazione tecnica altrettanto approssimativa e molto più sensibili ad argomenti pratici o a suggestioni emotive. Autorevolezza, risorse oratorie e mimiche costituivano ovviamente strumenti efficacissimi. Anche secondo Carlo Goldoni, avvocato prima e oltre che letterato, un diritto, come quello veneto, «che privilegiava la valutazione di equità, che voleva fossero presenti, nella giustizia, le considerazioni di umana pietà e comprensione, e che proprio per questo non voleva che i giudici fossero dei tecnici del diritto» [2] doveva per forza comportare un'avvocatura di questo tipo. Ben diversa invece si presentava la situazione in Terraferma, ove le città avevano i loro statuti ed ove il diritto comune fungeva da diritto suppletivo. Là il Podestà poteva essere anche persona imperita di leggi: vi erano infatti gli Assessori che gli sedevano accanto a compensare tale impreparazione. La preparazione giuridica era invece richiesta agli avvocati, dato che avrebbero avuto a che fare appunto con tali Assessori (o con giusperiti di fama chiamati a dare «consigli») e che avrebbero dovuto presentare difese scritte con riferimenti a leggi, alla *communis opinio* o all'autorità di qualche dottore. In realtà anche in Terraferma, per diverso tempo, era stata notevole l'impreparazione con cui gli avvocati avevano esercitato la loro professione. Nel 1668, però, il Senato aveva imposto finalmente un freno a tutto ciò stabilendo che, sia gli avvocati che i notai, dovessero essere laureati; prima ancora, nel 1539, era accaduto lo stesso per Assessori, giudici e vicari. Ma qual era in un tale scenario la funzione svolta dal diritto veneto? Anche a questo riguardo la Repubblica dimostrò la sua proverbiale flessibilità. Non si assistette ad alcun richiamo esplicito all'obbligo di ricorrere al diritto veneto medesimo come diritto suppletivo degli statuti locali; e neppure vi fu una modifica imposta di quegli statuti che elencavano esplicitamente il diritto comune come propria fonte suppletiva. D'altra parte non va dimenticato che se la

giurisdizione podestarile era esercitata, oltre che per i giudizi di primo grado, quale organo di appello nei confronti delle preesistenti giurisdizioni cittadine e territoriali, gli appelli delle cause più impegnative si facevano confluire a Venezia: gli appellanti avevano sì il diritto a che le loro cause fossero giudicate sulla scorta della stessa legislazione applicata nei gradi inferiori, ma il fatto era che ci si trovava di fronte ai grandi consigli veneziani, «che quella legislazione passava attraverso il filtro della sensibilità giuridica dei giudici veneziani, e che a sostenere le ragioni dei contendenti c'erano avvocati del foro veneziano, con la loro oratoria e la loro mimica» [3]. Eppure anche nel Dominio, vuoi per varie scelte di comodo compiute dalle parti chiamate a confrontarsi in giudizio, supportate in modo determinante dall'abilità dei rispettivi legali e dal loro efficace ricorso ad ingegnosi tecnicismi, vuoi per le qualità intrinseche riconosciute a talune branche del diritto veneto, lo stesso diritto veneto finì per entrare nella vita forense. Per attuare con successo questa penetrazione nella società, negli interessi ed, in fondo, nella mentalità della Terraferma, il pragmatismo cui la Repubblica ispirava la sua politica del diritto fu ancora una volta decisivo. Senza dubbio, però, l'esperienza derivante dall'impegno profuso nella quotidiana amministrazione della giustizia nel Dominio confermava come in pratica fosse con il diritto comune che ci si dovesse prevalentemente confrontare. In primis perché gli statuti municipali ne costituivano spesso un riflesso. Ma soprattutto perché nella loro attività gli avvocati vi facevano continuo riferimento. Infine, sebbene, come già ricordato, almeno per la Terraferma fosse sin dal 1668 che il Senato aveva prescritto la laurea in giurisprudenza agli avvocati, questo requisito di accesso alla professione non riuscì evidentemente a ripianare *in toto* una fondamentale differenza che infatti rileva all'origine di numerose variabili che diversificano le stesse difese prodotte: appunto la differenza tra gli avvocati dei centri minori, o li si potrebbe pure definire «di provincia», ed i loro colleghi delle grandi città.

Luca Rossetto

[1] G. Cozzi, *Note su Carlo Goldoni, la società veneziana e il suo diritto*, in G. Cozzi, *La società veneta e il suo diritto*, Venezia, 2000, p. 14.

[2] G. Cozzi, *Note su Carlo Goldoni*, cit., p. 16.

[3] G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, Torino, 1982, pp. 329-330.

B

Banditismo: Termine che, pur traendo origine dalla **pena del bando**, finisce soprattutto nel corso del Cinquecento, per acquisire il significato più estensivo di fenomeno eversivo collegato al disordine sociale e a talune manifestazioni criminose.



Bandito: Persona colpita dalla **pena del bando**. Ovviamente, a seconda della gravità del **bando**, si definiva pure la tipologia del bandito.



Bando: Pena irrogata da un tribunale. La persona che ne veniva colpita doveva allontanarsi dai territori e per un periodo di tempo previsti nella stessa sentenza. Per lo più la persona colpita da un bando che rientrava nei territori da cui era interdetta, poteva essere impunemente uccisa. Si trattava di una pena assai severa che rifletteva le forme di giustizia tipiche dello stato giurisdizionale. Scopo di tale pena poteva essere quella di allontanare definitivamente una persona indesiderata dalla **comunità**; e come tale poteva essere irrogata anche nei confronti di colui che era presente nel momento della pronuncia della sentenza. Ma la pena del bando era pure prevista per allontanare gli avversari politici, oppure, all'incontrario per agevolare, in assenza della persona verso cui il bando era stato diretto, la composizione dei conflitti tra parentele e lignaggi rivali.



Bando ad inquirendum: Era il **bando** inflitto contro un imputato assente, ma nei confronti del quale non esistevano elementi tali da consigliare l'uso del **bando** ordinario. Il **bandito** ad inquirendum era interdetto solamente da alcuni territori e non poteva essere ucciso. Se il presunto colpevole si presentava al tribunale oppure veniva arrestato, aveva diritto ad un regolare processo. Trascorsi due anni dalla sentenza il **bando** diveniva comunque ordinario.



Bando definitivo: Era il **bando** inflitto dai **rettori** insigniti dell'autorità delegata dai supremi organi giudiziari veneziani. Anche questo **bando**, come quello ristretto, poteva essere a tempo, oppure perpetuo. Nel primo caso se la delegazione non era provvista del rito inquisitorio del **Consiglio dei dieci**, si limitava a tutto il territorio della Repubblica, esclusa la Dominante; nel secondo la comprendeva sempre.



Bando ristretto:

La pena del bando ristretto era quella pena inflitta da **rettori** in possesso della semplice autorità ordinaria del **reggimento**. Poteva essere a tempo o perpetuo. Nel bando ristretto l'interdizione si estendeva alla città, territorio, 15 miglia oltre i suoi confini e i quattro luoghi (cioè Oriago, Bottenigo, Lizzafusina e Gambarare: luoghi di accesso alla città dominante).

Il bando ristretto si distingueva da quello ben più grave definito **Bando definitivo**.



Cancelliere generale della comunità:

Il Cancelliere generale della Comunità doveva assistere alle sedute del Consiglio generale, senza diritto di voto, e redigerne i verbali. A lui spettava anche la custodia degli atti del Consiglio dei Deputati. Durante le riunioni era tenuto a leggere i documenti richiesti e, se interpellato, a rispondere alle domande. Irregolarmente il Cancelliere veniva incaricato di redigere dei Repertori in cui erano segnate, in ordine di materia, tutte le attività amministrative della Magnifica Patria. In origine ogni Quadra nominava un Cancelliere, i sei funzionari si susseguivano poi in carica ogni tre anni secondo un ordine estratto a sorte. Allo scadere del secondo anno il Cancelliere ufficiale veniva affiancato dal suo successore, in modo da avere sempre un funzionario preparato ed efficiente. Al termine del mandato il lavoro del Cancelliere veniva sottoposto alla revisione di due incaricati della Comunità. Il funzionario in carica era stipendiato dalla Magnifica Patria, ma in segno di buona fede doveva depositare, all'inizio del suo mandato, una cauzione di 500 ducati e la garanzia di persona rispettabile della Comunità; il futuro Cancelliere invece, nel suo anno di apprendistato, non riceveva alcuno stipendio. In un secondo momento si passò all'elezione diretta del Cancelliere da parte del Consiglio generale tra le persone proposte dagli stessi Consiglieri, che dovevano avere più di venticinque anni, essere native della Riviera e saper scrivere molto bene. L'eletto restava in carica tre anni e poteva essere riconfermato dal Consiglio. L'ex apprendista divenne un aiutante permanente, detto Coadiutore, nominato secondo il sistema della rotazione delle Quadre con una carica annuale. Il futuro Cancelliere continuò, comunque, ad affiancare il suo predecessore prima di sostituirlo in modo da impararne il lavoro. Nel 1572 il Coadiutore venne abolito e sostituito dalla figura del Ragioniere incaricato di occuparsi esclusivamente dell'amministrazione finanziaria.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Povoledo C., “Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII”, in “Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta” a cura di G. Cozzi, Roma, 1981; Scotti G., “La Magnifica patria nel '500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Cancelliere pretorio: Faceva parte del seguito del podestà (o Provveditore) con funzioni notarili di grande rilievo. Scriveva nei processi istruiti con il rito inquisitorio

del **Consiglio dei dieci**, escludendo così i notai locali che avevano la prerogativa di scrivere nei processi ordinari.



Capi del Consiglio dei dieci: I tre patrizi che venivano periodicamente nell'ambito del **Consiglio dei dieci** con funzioni rappresentative e propositive. Avevano il compito importante di introdurre le materie che venivano discusse nell'ambito del Consiglio.



Capitano: Vedi: **Rettori**. Compito ricoperto da un patrizio veneziano eletto dal Maggior Consiglio. Da non confondere con l'analogha carica di capitano affidata a persone che avevano compiti meramente militari (ad esempio il capitano dei corsi).



Capitano della Riviera: Vedi: **Provveditore di Salò** e Capitano della Riviera.



Cappelletti:

Cavalieri leggeri reclutati in genere nei domini da mar, impiegati particolarmente nella repressione della criminalità in terraferma.

(a cura di L. Pezzolo)



Cavaliere: Con questo termine si indicava generalmente il comandante degli sbirri che faceva parte del seguito del **podestà** o del provveditore eletto dal Maggior Consiglio di Venezia.



Cernide: Vedi: **Ordinanze**.



Citazione ad informandum: Forma di citazione che non esplicitava chiaramente se la persona che la riceveva era chiamata a presentarsi al tribunale come semplice testimone o come possibile imputato. Si diffuse nel corso del Cinquecento, suscitando spesso proteste e malumori.



Collegio: Detto anche Pien Collegio se interveniva la **Signoria**: organo giudiziario veneziano composto dai sei Savi del Consiglio o Savi grandi, i cinque Savi di Terraferma e i cinque Savi agli ordini. Aveva competenze amplissime di governo. Ad esso venivano soprattutto rivolte le suppliche dei sudditi.



Commissioni: Istruzioni consegnate al rettore prima della sua partenza verso il reggimento cui era stato eletto. In genere contenevano disposizioni che gli permettevano in taluni casi di aggirare la normativa statutaria. Per lo più vi erano inserite leggi emanate dagli organi di governo lagunare.



Comunità: Nell'ambito della Magnifica Patria indicava in particolare l'unità istituzionale, provvista di un proprio consiglio e di propri rappresentanti, sia a livello locale che nel consiglio generale della Riviera. Poteva essere costituita di una o più terre.



Conservatori degli statuti o delle leggi:

I Conservatori degli Statuti, sei uno per Quadra, venivano eletti per un anno, tre ogni sei mesi, dal Consiglio generale, in modo che ve ne fossero in carica sempre tre nuovi e tre vecchi contemporaneamente. Il loro compito era di sorvegliare l'osservanza e il rispetto degli Statuti. Potevano riunirsi liberamente una volta al mese o su convocazione del Sindaco o dei Deputati. Partecipavano alle sedute del Consiglio generale, ma senza il diritto di voto. Se rilevavano un'anomalia, non potevano intervenire direttamente, ma tramite avvocati e procuratori della comunità tenuti all'obbedienza. Col tempo i Conservatori finirono per sostituire gli Additi, la cui nomina cessò.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Scotti G., “La Magnifica patria nel ‘500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Consiglio dei dieci:

Il Consiglio dei dieci sorse nel 1310 per reprimere ogni tentativo di sommossa ai danni dello Stato veneziano ed in particolare per punire i cospiratori della congiura Querini-Tiepolo. Magistratura dapprima di carattere straordinario, destinata poi a divenire permanente a partire dal 1455, il Consiglio dei dieci era costituito di dieci membri, scelti dal Maggior Consiglio tra i nobili veneziani che sedevano in Senato, cui si aggiungeva il Doge coi sei consiglieri ducali e un avogadore di Comun, il quale non aveva diritto di voto, ma svolgeva funzioni per lo più propositive e di controllo. All'interno del Consiglio venivano scelti ogni mese tre Capi – che a loro volta decidevano un presidente, in carica per una settimana –, che rappresentavano stabilmente l'intero consesso, ricevevano le denunce provenienti dalla città di Venezia e da tutti i territori del Dominio, avevano l'iniziativa degli affari, davano udienza tre giorni a settimana e dovevano osservare la contumacia di un mese. All'epoca del processo al doge Marin Faliero (1355) al Consiglio venne affinata una *zonta* di venti membri (ridotti a quindici nel 1529), destinata in seguito a divenire ordinaria.

Sorto per vigilare sulla sicurezza dello Stato e garantire il mantenimento della pace all'interno del *Comune Veneciarum*, il Consiglio dei dieci estese sin da subito le sue competenze dal campo criminale a quello amministrativo, finanziario e di politica estera. Per arginare l'accentramento del potere nelle sue mani e frenare le tensioni oligarchiche in seno alla classe dirigente marciana, sin dalla metà del Quattrocento (1468) si ritenne necessario precisare e limitare i suoi compiti. Ma l'esiguo numero di patrizi che componeva il consesso e la segretezza della procedura con cui si istruivano i processi penali garantivano rapidità ed immediata efficacia alle azioni politiche promosse dal Consiglio, che finiva inevitabilmente per accrescere i suoi ambiti di attività a danno delle altre magistrature veneziane. La collegialità dell'*assemblea*, per quanto potesse permettere un accentramento di potere nelle mani di pochi, impediva comunque l'emergere di tendenze autoritarie da parte di uno solo dei suoi membri o della sua famiglia; tendenze che avrebbero potuto minare la natura repubblicana del sistema di potere marciano.

Nonostante la *correzione* del 1582-83 – nella quale venne definitivamente soppressa la *zonta* e si riportarono le competenze dei *Dieci* a quelle fissate nella precedente legge del 1468 – e i numerosi tentativi proposti nel corso del '600 e del '700 per arginare la sua autorità – ne costituiscono un esempio le *correzioni* 1628, 1655, 1667, 1677 e del 1761-62 –, di fronte all'emergere di problemi di ordine pubblico nella città di Venezia e nei suoi domini, il Consiglio dei dieci divenne il massimo organo politico-giudiziario della Repubblica di Venezia, attorno al quale gravitavano i membri più facoltosi del patriziato lagunare. Di fronte ai sempre più frequenti episodi di violenza che minacciavano l'ordine pubblico nei domini veneziani, a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo esso inaugurò un'attività di

delega volta ai rettori disseminati nella Terraferma e nello Stato da mar che finì per imporre nuovi equilibri di potere tra il centro e i luoghi sudditi della Repubblica, tra *governanti e governati*.

Bibliografia

A. Da Mosto, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Roma, 1937, pp. 52-55;

G. Maranini, *La costituzione di Venezia. Dopo la serrata del Maggior Consiglio*, vol. II, Firenze, 1974 (ristampa ed. 1931), pp. 387-405;

G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, 1982, pp. 97-98;

(a cura di Claudia Andreato)



Consiglio dei Quaranta: Vedi Quarantia Criminal



Consiglio generale della comunità:

Il Consiglio generale della Comunità era la sede del potere amministrativo, composto di 36 membri, scelti tra coloro che facevano parte dei Consigli comunali. Il Consiglio generale poteva stabilire regolamenti e statuti, imporre tasse o taglie, eleggere o licenziare tutti gli ufficiali della comunità, doveva inoltre provvedere agli interessi generali della Riviera. Ogni Quadra aveva sei Consiglieri, che erano tenuti a saper leggere e scrivere e ad avere più di 25 anni. Non entravano in Consiglio categorie sociali che, nel corso del tempo, saranno variamente ritenute inidonee: chirurghi, macellai, barcaioi, mugnai, panettieri, debitori o impiegati della comunità, oltre a coloro che esercitavano arti o commerci vili. La carica durava un anno, ma ogni sei mesi venivano cambiati diciotto consiglieri, in modo che ve ne fossero in carica sempre una metà di nuovi ed una di vecchi. L'incarico non poteva essere prolungato nè riconfermato se non dopo una vacanza di un anno; tre assenze ingiustificate causavano la rimozione dalla carica. Molti Consiglieri eludevano l'obbligo di sospensione facendosi eleggere Additi e continuando così a partecipare alle sedute del Consiglio. Perché una votazione fosse valida, dovevano essere presenti almeno i due terzi degli aventi diritto. Il voto fu reso obbligatorio, dal Provveditore nel 1522, per evitare le continue astensioni ogniquale volta una Parte andava a danneggiare gli interessi di un segmento della comunità. Il Consiglio si riunì in maniera irregolare fino al 1577, quando fu fissata la convocazione per il quindicesimo giorno di ogni mese, se festivo o di mercato si rimandava al giorno seguente. Poteva comunque essere riunito per esigenze di governo dal Sindaco, dal Provveditore e Capitano o dai Deputati. Il Provveditore partecipava alle sedute, ma senza il diritto di voto. Le Parti venivano presentate di norma dal Sindaco o dai Consiglieri, raramente dal Capitano. Ogni proposta era sottoposta a un contraddittorio per approfondire l'argomento con una discussione. Gli ufficiali erano eletti votando per Quadra, negli altri casi il voto era individuale, sempre comunque segreto e attraverso le "ballotte", consegnate dal Tesoriere e ritirate dal Ragioniere. In caso di modifiche o cassazione di parti già approvate poteva essere richiesta la "parte Gradenica", che esigeva prima una votazione dei Deputati con il Capitano, con un solo dissenziente ammesso, e in seguito una votazione dei Consiglieri con la maggioranza di quattro quinti. Se una decisione derogava dagli Statuti entrava in vigore solo dopo aver ottenuto l'approvazione da Venezia. Col tempo il Consiglio generale della Comunità perse potere a favore del più ristretto Consiglio dei Deputati.

("Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma", vol.X, Salò e Peschiera; Povolo C., "Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII", in "Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta" a cura di G. Cozzi, Roma, 1981; Scotti G., "La Magnifica patria nel '500", in "Studi veneziani" vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Console: Rappresentante della comunità, cui competeva, tra l'altro, anche l'obbligo di denunciare i delitti di cui era venuto a conoscenza.



Contradittori:

Istituiti con una legge del Maggior Consiglio del 1546, sono dei magistrati nominati all'interno della Quarantia per difendere la legittimità delle sentenze emesse dai giudici di primo grado di fronte alle accuse mosse dagli Avogadori in sede d'appello, forse con l'intento di ridimensionare i loro poteri di intromissione.

(a cura di Cristina Setti)



Corte pretoria:

La Corte pretoria era costituita dagli **assessori** che accompagnavano **podestà** e/o capitani nelle città di Terraferma per coadiuvarli nell'amministrazione della giustizia civile e penale. Il loro numero variava a seconda del **reggimento** cui erano destinati: nelle città di Padova e Verona essi erano quattro; a Vicenza, Bergamo e Brescia tre; a Treviso, Udine, Crema e Rovigo due; a Feltre, Belluno, Cividale del Friuli, Salò e Conegliano uno.

Essi collaboravano coi **rettori** veneziani, vantando delle specifiche competenze: al vicario pretorio – il più importante degli **assessori** – spettava la giurisdizione civile, il compito di giudicare, in assenza del **podestà**, le cause emettendo pure la sentenza finale ed infine doveva assistere il padre inquisitore nei processi formati dal Santo Ufficio; il giudice del **Maleficio** aveva molteplici competenze in materia di giurisdizione penale, dall'istruzione del processo al controllo dell'operato del notaio che seguiva la conduzione del caso e infine, nei casi più gravi, partecipava agli interrogatori; infine il giudice della Ragione e/o dell'Aquila condividevano con il **podestà**, il vicario e – in alcuni casi – i magistrati cittadini l'amministrazione della giustizia civile. L'amministrazione della giustizia penale era invece di esclusiva competenza dei **rettori** e della Corte pretoria, con la totale esclusione quindi di magistrati cittadini.

Le cariche in cui si articolava la Corte pretoria erano affidate a sudditi del Dominio (a differenza dei **rettori** che erano patrizi veneziani). Essi erano personale esterno alla città, poiché provenivano da contesti cittadini diversi rispetto a quelli cui erano destinati come **assessori**, ma potevano comunque vantare una preparazione giurisprudenziale e una cultura di diritto comune che limitavano fortemente l'*arbitrium* del rettore veneziano e l'intrusione della Dominante.

L'amministrazione della giustizia penale poteva avvenire con autorità ordinaria o straordinaria. Qualora si procedesse con autorità ordinaria del **reggimento**, i processi erano istruiti dal giudice del **Maleficio** e gestiti dai notai locali. Qualora invece si fosse ricevuta delega dalla Serenissima **Signoria**, dal **Senato** o dal **Consiglio dei dieci**, i **rettori** e la Corte pretoria erano investiti di un'autorità straordinaria. Nell'attività di delegazione spiccava in particolare la delega con il rito inquisitorio del **Consiglio dei dieci**, che sottraeva ai notai locali la conduzione del caso, per riservarla alla cancelleria pretoria, dove la formazione dei processi era affidata al cancelliere pretorio e ai suoi collaboratori.

Bibliografia

G. Cozzi, *Politica, società, Istituzioni*, in G. Cozzi – M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla Guerra di Chioggia al 1517*, Torino, 1986, pp. 205-221;

C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia*, Roma, 1980, pp. 153-258;

C. Povolo, *L'intrigo dell'Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, 1997.

(a cura di Claudia Andreato)



Costituto: Interrogatorio che si poteva svolgere *de plano*, con l'obbiettivo di raccogliere semplicemente informazioni e senza alcuna forma di contestazione nei confronti dell'imputato. Diversamente quello opposizionale si svolgeva con l'obbiettivo specifico di indurre l'imputato a manifestare la verità.



D

Delatione di arma da fuoco: Azione che indica il portare un'arma da fuoco.



Delegazione:

DELEGAZIONE

(a cura di Luca Rossetto)

Con intento puramente schematico si può affermare che, prima dell'occupazione veneziana, l'amministrazione della giustizia nella Terraferma era condotta sulla base di norme e di leggi contenute negli statuti locali, elaborati per lo più nel XIII secolo e successivamente consolidatisi a tal punto da assumere un'importanza preminente perfino rispetto al diritto comune. Per quanto concerne la giustizia penale, l'antico Ufficio del Maleficio, in cui venivano istruiti i processi poi sentenziati dal Podestà, fu lasciato sopravvivere, anche se la Dominante accentrò nelle proprie mani l'attività giudiziaria più rilevante. Se infatti sia l'amministrazione della giustizia civile che quella penale passarono ai Rettori veneziani e agli Assessori, i quali costituivano la Corte Pretoria, la prima continuò ad essere ripartita tra questi ultimi, il Podestà ed i magistrati cittadini, la seconda invece divenne prerogativa pressoché totale del Podestà e della Corte Pretoria stessa. In virtù dell'azione di controllo esercitata in particolare dal Consiglio dei Dieci, quindi, a partire dalla fine del secolo XVI la giurisdizione penale fu suddivisa in ordinaria e straordinaria o delegata. In caso di giurisdizione straordinaria o delegata lo sviluppo dell'iter processuale era, in termini generici, così riassumibile: taluni casi criminali ritenuti gravi venivano segnalati a Venezia, spesso con corredo delle prime risultanze istruttorie raccolte dal locale Ufficio del Maleficio; a questo punto Venezia poteva decidere di assumere il caso, di restituirlo al Reggimento (con conseguente continuazione del processo presso l'Ufficio del Maleficio medesimo) oppure di delegarlo al Rettore. Con l'autorità straordinaria, Podestà ed Assessori giudicavano per l'appunto i casi loro delegati dal Consiglio dei Dieci, dalla Serenissima Signoria e dal Senato in materie la cui trattazione faceva capo a tali magistrature o in cause di particolare gravità. La delegazione comportava la formazione del processo in Cancelleria Pretoria del Podestà, oppure, se il processo era già stato avviato nell'Ufficio del Maleficio, veniva immediatamente trasmesso alla stessa Cancelleria Pretoria che provvedeva a condurlo sino alla sentenza, pronunciata da entrambi i Rettori e dalla Corte Pretoria. A sovrintendere all'istruzione dei processi delegati era comunque incaricato il Giudice del Maleficio, anche se ogni decreto doveva essere deliberato dalla Corte Pretoria medesima nel suo insieme. Il Senato si occupava per lo più di casi di contrabbando o di materie economico-finanziarie. Il Consiglio dei Dieci, invece, dalla fine del XVI secolo si occupò di tutti i delitti che "avessero assunto connotati politici o che comunque avessero intaccato la vita, l'onore e i beni dei sudditi" [1]. Non va infine dimenticato che, con qualsivoglia tipo di delega, le sentenze pronunciate dai Rettori erano dotate dello stesso valore giuridico di quelle emesse dalle magistrature deleganti.

[1] C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in AA.VV., *Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta. Secoli XV-XVIII*, a cura di G. Cozzi, Roma, 1980, p. 163.



denuncia:

La denuncia era l'atto mediante il quale il rappresentante di una **comunità** (chiamato *console* nella Riviera), nominato dall'assemblea dei capifamiglia, riferiva al tribunale competente ogni azione che poteva avere rilevanza penale, avvenuta nel territorio di pertinenza della **comunità** stessa. In altre parole, citando la *pratica criminale* di Lorenzo Priori, "la denontia è un nontiare al giudice o superiore il delitto d'alcuno, nel qual offitio non sono ammessi per la ragione commune se non gli officiali deputati a tali denontie, sindici, massari, saltari, degani, et altri simili eletti da i comuni, li quali hanno obligo sotto debito di giuramento di denontiare tutti li delitti ch'occorrono". A tale obbligo erano sottoposti anche medici fisici e barbieri. La denuncia doveva essere fatta ogni volta che fossero stati chiamati a curare pazienti che avevano subito ferite durante risse, aggressioni o simili episodi. Chiaro, in questo senso, il Priori, che specificava anche i termini entro i quali i "ciroichi" erano tenuti a recarsi in tribunale: "subito et immediate" nei casi più gravi, mentre per quelli "che sono senza pericolo" c'erano tre giorni di tempo.

Si trattava di un obbligo gravoso, e molti erano gli *officiali* che, o collusi ("persuasi dalla parte rea" secondo il Priori), o nel timore di ritorsioni, ne dilazionavano l'adempimento. I giudici erano naturalmente autorizzati a sanzionare questi comportamenti, in modo che "subito havuta la denontia si possa costituire l'offeso, il quale facilmente con la dilatione del tempo può esser contaminato e la giustitia non può perciò se non con difficoltà venir in luce del delitto".

Bibliografia: G. Chiodi, C. Povoło (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI- XVIII)*, vol. I, Lorenzo Priori e la sua pratica criminale (trascrizione di L. Menegon), pp. 11-13.

(a cura di Michelangelo Marcarelli)



Deputati della Riviera:

I Deputati della Riviera erano sei, eletti dal Consiglio generale uno per **Quadra**, con un mandato di tre mesi, ogni **Quadra** aveva quindici giorni a disposizione per eleggere un nuovo rappresentante. I Deputati dovevano saper leggere e scrivere ed erano obbligati a trovarsi a Salò il martedì ed il sabato, dovevano inoltre partecipare ad ogni convocazione del Consiglio generale. I Deputati, riuniti in un apposito **Collegio**, dovevano esaminare, discutere, sorvegliare tutto ciò che gli veniva affidato dal Consiglio generale, prestando particolare attenzione alle frodi e al bilancio. Nel 1568 si stabilì che non potevano essere eletti Deputati i principali parenti, anche acquisiti, del **Sindaco** o di un altro Deputato.

(“Relazioni dei **Rettori** veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Povoletto C., “Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII”, in “Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta” a cura di G. Cozzi, Roma, 1981; Scotti G., “La Magnifica patria nel '500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



E

Esattore generale:

L'esattore generale o delle condanne aveva il compito di riscuotere le vecchie sanzioni, il cui importo non era stato versato alla **Comunità**. Inizialmente l'incarico veniva conferito ogni qualvolta la cifra non corrisposta fosse tale da giustificare la riscossione, in un secondo momento la carica divenne permanente. L'elezione dell'esattore fu comunque sempre discontinua.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Scotti G., “La Magnifica patria nel ‘500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Esonerazione di arma da fuoco: Azione che indica lo sparare un'arma da fuoco.



Estimo:

Documento con finalità fiscali che registra l'imponibile e/o la capacità fiscale dei contribuenti.

(a cura di L. Pezzolo)



Ex-officio: Iniziativa del giudice nel procedere in casi criminali, indipendentemente dal fatto che fosse stata sporta querela o denuncia



F

Fazioni:

Le cosiddette fazioni erano le *corvées* cui erano sottoposti i distrettuali. Si trattava anzitutto di fornire beni (cibo, paglia e fieno per i cavalli, legname) e servizi (carreggi, lavori, alloggi) soprattutto per l'apparato militare. Una parte di tali prestazioni poteva essere trasformata in un versamento in denaro.

(a cura di Luciano Pezzolo)



G

Giudice del Maleficio:

Il Giudice del Maleficio aveva competenza criminale presso la magistratura comunale. L'incarico veniva affidato dal podestà ad uno dei giudici assessori che lo accompagnavano. Il giudice del Maleficio si occupava del costituito degli offesi dopo che la denuncia o querela di questi era stata ammessa, faceva formare i processi dai notai del Maleficio e nei casi più gravi vi assisteva ed esaminava personalmente i testi; era compito del Giudice del Maleficio, al termine della fase istruttoria del processo, di emettere i decreti che costituivano la fase offensiva: il *caute ducatur*, il decreto di arresto, il proclama, il mandato ad informandum e la citazione a legittima difesa. Assegnava inoltre agli imputati i termini ordinari, il periodo di tempo entro cui dovevano produrre le loro difese. Se il caso era delegato, il Giudice del Maleficio assisteva alla formazione del processo e agli interrogatori degli imputati. Doveva inoltre recarsi sul luogo in cui era stato commesso il crimine (la cosiddetta cavalcata). Assisteva alla tortura degli imputati e se necessario li interrogava seguendo le procedure. In processo poteva esporre il suo punto di vista, che di solito era tenuto in una certa considerazione.

(Argelati F., "Pratica del Foro veneto", Venezia, 1737, fotoriproduzione per la Biblioteca nazionale di San Marco, presso Archivio di Stato di Venezia; Povolo C., "Retoriche giudiziaria, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai *pratici* settecenteschi", in "L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia", a cura di Chiodi G. e Povolo C., Cierre Edizioni, Verona, 2004, pp.19-170; Povolo C. (a cura di), "Il processo a Paolo

Orgiano (1605-1607)", con la collaborazione di C. Andreato, M. Marcarelli, V. Cesco, Ed. Viella, Roma, 2003, p.644-645)

[a cura di Lia De Luca]



Giurisdizione signorile:

Si tratta di una giurisdizione generalmente inserita in un contesto rurale, in cui diritti e privilegi di varia natura, trasmissibili per via ereditaria, erano appannaggio di un signore appartenente a una famiglia nobile. Tra queste prerogative, quella di maggiore importanza era sicuramente la facoltà di amministrare la giustizia, esercitata direttamente dal signore stesso o delegata a un giudice da lui nominato (ad esempio, nella comunità di Muslone l'amministrazione della giustizia civile spettava alla famiglia Londrone).

Molto diffuse nella patria del Friuli (dove alcuni signori, che solitamente possedevano il titolo di conte, avevano il diritto di giudicare in civile e penale fino al secondo appello), presenti nei domini veneziani al di là del Mincio e nel Veronese, le giurisdizioni signorili erano praticamente assenti nei territori di Padova e Vicenza: queste città riuscirono fin dall'epoca comunale ad esercitare un controllo capillare sul proprio contado, riservando esclusivamente al tribunale cittadino la facoltà di amministrarvi la giustizia.

Bibliografia: C. POVOLO, Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, in G. COZZI (a cura di), Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XV- XVIII), Roma, Jouvence, 1980, pp. 176-192.

C. POVOLO, L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Verona, Cierre, 1997, p. 110 e sgg.

S. ZAMPERETTI, Stato regionale e autonomie locali. Signorie e feudi nel dominio veneziano di Terraferma in età moderna, in Venezia e la feudalità, Udine, Del Bianco, 1993, p. 34 e sgg.

(a cura di Michelangelo Marcarelli)



Gradisca: Vedi Guerra di Gradisca.



Gravezze:

Imposte per lo più riscosse in base a estimi, che pertanto colpivano beni (fondiari, edifici) e persone.

(a cura di L. Pezzolo)



Guerra di Gradisca:

(a cura di Vania Santon)

Guerra combattuta tra l'impero asburgico e la Serenissima Repubblica di Venezia tra il 1615 ed il 1617. Il conflitto fu giustificato da parte veneziana con la necessità di porre fine alle scorrerie degli uscocchi nel mare Adriatico: i pirati di Segna (Senj, oggi in Croazia) sarebbero cioè stati protetti dall'Austria ed incitati ad azioni di disturbo a danno dei commerci veneziani. Se il problema uscocco fu considerato come *casus belli*, vi furono in realtà anche altre cause: nella seconda metà del Cinquecento la Repubblica marciana lavorò all'edificazione della fortezza di Palma, ultimata nel 1593. Ufficialmente questa costruzione avrebbe dovuto difendere i confini dello stato di Terraferma veneta da eventuali attacchi turchi, ma, secondo la storiografia di parte imperiale, era solo un pretesto per poter conquistare con maggior sicurezza Gradisca, fortezza asburgica. L'azione che scatenò l'episodio bellico si ebbe durante l'estate del 1615 quando la Serenissima diede il via ad un'operazione contro le basi uscocche tra Veglia e Fiume. Ciò scatenò la rappresaglia dei pirati nelle zone di Popocchio e Caresana e le successive azioni di guerra. Le principali operazioni si tennero all'inizio del conflitto: dopo le vittorie veneziane del 19 dicembre 1615 quando vennero conquistate alcune località del Friuli austriaco (Medea, Mariano, Romans, Villesse, Cormons, Sagrado, Porpetto, Aquileia, Maranutto), la Serenissima pianificò l'impresa più importante del conflitto, ossia l'assedio di Gradisca. Quest'operazione, organizzata in poco meno di due mesi, terminò con l'inconcludente ritirata dell'esercito veneziano. Il resto del conflitto si arenò in una logorante e costosa guerra di posizione. Subito dopo il fallimento a Gradisca si aprirono le contrattazioni tra le forze belligeranti per la tregua; la fine della guerra fu siglata con la pace di Madrid il 6 Novembre del 1617: in quell'occasione fu stabilita la cessazione delle operazioni belliche, la smobilitazione degli eserciti e la restituzione di prigionieri e territori occupati.

F. Moisesso, *Historia delle ultima guerra nel Friuli di Faustino Moisesso*, Venezia 1623.

M. Vigato, *La guerra veneto – arciducatale di Gradisca, 1615 – 1617*, in «*Ce fastu?*», a. 70(1994), 2.



Intromissione:

E' la principale modalità con cui gli Avogadori di Comun e gli Auditori intervenivano sui processi (ma anche su nomine, mandati, proclami, decreti, citazioni e provvedimenti legislativi di vario tipo), sollevando dubbi sulla effettiva regolarità delle procedure. La maggior parte delle intromissioni, in quest'ambito, riguarda la pronuncia delle sentenze di primo grado (ovverosia quelle emesse dai rettori o da giusdicenti locali), spesso contestate da chi ne era danneggiato (quale condannato o quale vittima inappagata) attraverso una supplica rivolta solitamente a uno degli Avogadori; costui decideva se "licenziare" il ricorso, convalidando di

fatto l'operato del giudice di primo grado, o intromettere la sentenza pronunciata da quest'ultimo. Questa decisione comportava la sospensione della condanna (o assoluzione), previa notifica presso i collegi giudiziari coinvolti, per poi poter esporre, dinnanzi alla Quarantia, le motivazioni di tal atto mediante la formazione di un processo di appello, in cui l'Avogadore si trasformava in un vero e proprio "avvocato dello stato" che accoglieva le istanze dell'attore del ricorso in nome del rispetto della legge. Con la sua arringa finale costui infatti chiedeva il "taglio" della sentenza contestata, che se era ritenuta legittima veniva "laudata", cioè convalidata; altrimenti, la sua cassazione veniva comunicata nello "spazzo" al giudice di prima istanza, che doveva conformarsi al nuovo

verdetto.

Bibliografia:

v. voce "Avogaria di Comun"

(a cura di Cristina Setti)



Magnifica Patria:

Pur facendo capo al distretto della città di Brescia, la Magnifica Patria della Riviera era *terra separata* dal territorio bresciano, anche se in realtà contribuiva in parte alle imposizioni fiscali che gravavano su quest'ultimo. A reggerla veniva inviato da Venezia un Provveditore e Capitano, mentre la città di Brescia conservava il diritto di inviare un podestà e un vicario, i quali avevano competenze civili. La Magnifica Patria manifestava la sua peculiarità nella conformazione istituzionale che la caratterizzava. Suddivisa in sei quadre era retta da un Consiglio generale composto di trentasei consiglieri e un sindaco. Ogni quadra eleggeva sei consiglieri e un conservatore delle leggi. Ciascuna quadra eleggeva inoltre un deputato. I sei deputati costituivano l'organo di governo, proponendo *parti* e provvedimenti che dovevano essere approvate dal consiglio stesso. Ciascun deputato durava in carica tre mesi, mentre la carica di sindaco era annuale. Il Consiglio generale eleggeva tutte le cariche che servivano al funzionamento della Magnifica Patria. La Magnifica Patria non aveva entrate particolari se non la riscossione delle condanne pecuniarie inflitte dal Provveditore e dal suo giudice del Maleficio. Statuti e consuetudini sancivano sin dal Quattrocento la fisionomia e i privilegi della Magnifica Patria.



Maleficio: Vedi: Giudice del Maleficio.



Massarolo:

Al Massarolo era affidata la custodia dei beni pignorati ai debitori insolventi, suo compito era liberarli dai proprietari o occuparsi della vendita all'asta. Ogni Quadra sceglieva un rappresentante, l'ordine con cui prendevano servizio era lasciato al caso tramite estrazione. I beni pignorati dovevano essere liberati o posti all'asta il martedì, dopo lo squillo di tromba e sotto la supervisione di un Deputato. Non aveva uno stipendio fisso ma riceveva una provvigione, era uno dei pochi incarichi per cui fosse possibile una sostituzione seppur regolata da norme severe, che venivano però spesso eluse.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Scotti G., “La Magnifica patria nel ‘500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Mostra:

Rassegna di milizie – sia locali che professionali - che si svolgeva periodicamente a livello provinciale.

(a cura di L. Pezzolo)



N

Nontio: Vedi: [nunzio](#).



Nunzio:

Il Nunzio della Magnifica Patria a Venezia

a cura di Lia De Luca

Verso la metà del sedicesimo secolo, poiché i numerosi interessi della Riviera nella Dominante richiedevano di essere seguiti costantemente, la Magnifica Patria nominò un Nunzio, un funzionario della comunità residente in maniera stabile a Venezia con l'incarico di curare gli interessi della Riviera e di rappresentarla presso la Serenissima. I suoi compiti non erano ben definiti, doveva interessarsi ad ogni avvenimento che riguardava la Magnifica Patria, non doveva però occuparsi di questioni private o esercitare il commercio. Il Nunzio era obbligato a tenere un registro preciso di tutte le spese ed a inventariare la corrispondenza. Inizialmente il Nunzio era scelto dal Consiglio Generale della Magnifica Patria tra le persone più meritevoli della Riviera, poi le Quadre ottennero che, ogni tre anni, fosse sorteggiata tra esse quella che avrebbe proposto il nuovo Nunzio all'approvazione del Consiglio Generale. Il Nunzio era ufficialmente alle dipendenze della Comunità, per i tre anni del suo mandato riceveva un salario giornaliero ed aveva diritto ad alloggiare, a pagamento, in una stanza personale presso la casa che la Comunità aveva in affitto a Venezia.

Quella del Nunzio non fu una carica esclusiva della Magnifica Patria, ogni realtà della Terraferma veneta, abbastanza grande da sostenerne la spesa, si era dotata di un proprio rappresentante, più o meno stabile a seconda del periodo storico, presso la Serenissima. Avere qualcuno a Venezia col compito di sostenere le proprie cause portava numerosi benefici alle comunità, oltre alla possibilità di partecipare attivamente alla scena politica, questo soprattutto grazie ai protettori veneziani, con i quali i Nunzi intrattenevano frequenti e costanti relazioni.

Bibliografia:

Archivio di Stato di Venezia, "Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma", vol.X, Salò e Peschiera;

Povolo C., "Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII", in "Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta" a cura di G. Cozzi, Roma, 1981;

Scotti G., "La Magnifica patria nel '500", in "Studi veneziani" vol.XI, 1969;

Sulla figura del Nunzio in altri contesti della Terraferma veneta:

Fasolo G., "Il nunzio permanente di Vicenza a Venezia nel secolo XVI. Con appendice di documenti", in «Archivio veneto» s. 5, 17, 1935;

Borgherini Scarabellin M., "Il nunzio rappresentante di Padova in Venezia durante il dominio della Repubblica, con speciale riguardo al '700", in «Nuovo Archivio veneto», n. s., 22 , 1912;

Cargnelutti L., "Forme di rappresentanza del Parlamento friulano in età veneta. Rappresentanze di membri, deputati e nunzi della Patria", in AA.VV., "Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna", a c. di Casella Laura, Udine: Forum, 2003, Strumenti di storia del Friuli, 1.



O

Oratori: Vedi: Ambasciatori e avvocati straordinari.



Ordinanze:

Verso la fine del XV secolo il governo veneziano istituì un sistema di milizia territoriale basato su "cernide" (successivamente denominate "ordinanze"). Erano distrettuali che erano sottoposti a periodiche rassegne ed esercitazioni con armi (picche, archibugi e moschetti). Avrebbero dovuto costituire una sorta di riserva da impiegare in caso di necessità a fianco dei soldati professionisti.

(a cura di Luciano Pezzolo)



Ordine di banca:

Il cosiddetto *ordine di banca* è l'onere degli alloggi di cavalleria, il quale deriva dall'obbligo tradizionale dei distrettuali di fornire paglia, fieno e coperte e altro per alloggiare appunto i soldati. Tale corvée, presente pressoché in tutte le campagne d'Europa, assumeva vari nomi. Nel 1621 il Provveditore Generale in Terraferma Paruta emanò disposizioni che trasformavano l'onere in una contribuzione in denaro. Ritroviamo più volte l'ordine di banca a proposito dell'obbligo da parte delle comunità di alloggiare i soldati corsi o cappelletti inviati per assicurare la zona contro il banditismo.



Ostiaro:

Carica nata nel 1518, l'ostiaro aveva sostanzialmente le stesse funzioni di un usciere di oggi, doveva sorvegliare la porta della cancelleria durante le riunioni dei Consigli generale e dei deputati.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Scotti G., “La Magnifica patria nel '500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Parte: Indica un provvedimento di un'istituzione o di un consiglio. Può assumere diverse tonalità: da quello più ampio di legge (come in alcune magistrature veneziane), a quello di semplice decreto esecutivo. La parte solitamente comportava un incipit, più o meno esteso, e poi la successiva delibera, preceduta dalla formula *l'anderà parte*, oppure *va parte*. Era seguita sempre da una votazione. Le parti veneziane, oltre ad avere voti favorevoli o contrari, che dovevano raggiungere maggioranze predeterminate a seconda dell'argomento trattato, prevedevano pure una terza scelta: i cosiddetti voti *non sinceri*, voti cioè di astensione, ma che comportavano, a diversità di oggi, l'obbligo di proporre una delibera alternativa a quella già proposta. La parte, se non raggiungeva il quorum dei voti richiesti, si diceva che *pendeva*. A fianco della parte proposta si indicavano i nomi di coloro che l'avevano proposta.



Patria:

In epoca veneta, il termine “Patria” indicava un territorio che, pur suddiviso in varie unità amministrative, faceva capo ad una stessa assemblea che lo rappresentava di fronte alla Dominante, nella quale sedevano delegati nominati da tutte le unità amministrative suddette. Inoltre la Patria aveva i suoi statuti, riconosciuti da Venezia al momento della dedizione.

Può essere utile esaminare due diverse istituzioni territoriali che sono accomunate da questa definizione: la magnifica Patria delle Riviera e la Patria del Friuli. La sintetica comparazione che qui si presenta vorrebbe dare conto della diversità istituzionale dei vari territori che facevano parte della Terraferma veneta, data dalla prassi attuata dalla Serenissima di lasciare pressoché inalterata la situazione preesistente alla conquista.

Per quanto riguarda la Magnifica Patria, si rimanda alla voce presente nel glossario, ricordando che essa era suddivisa in sei quadre i cui rappresentanti andavano a formare gli organi di governo della Patria stessa. La dipendenza dalla città di Brescia era data dall'invio dalla città di un **podestà** e un vicario (competenze civili), mentre il rappresentante dell'autorità veneziana era il provveditore e **capitano**, che aveva competenze penali.

Diverso, e più marcatamente feudale, l'assetto della Patria del Friuli. Dal punto di vista istituzionale, il suo territorio era suddiviso in numerose giurisdizioni (alcune erano molto vaste, mentre altre erano date da poco più di un villaggio; tuttavia ciascuna di esse aveva un proprio tribunale civile e penale), delle quali erano investite famiglie aristocratiche (più di sessanta), istituti religiosi (una decina) e **comunità** (circa quindici). Ciascun titolare dei diritti giurisdizionali aveva la facoltà di inviare un proprio rappresentante al parlamento, che così risultava diviso in ordini: castellani, ecclesiastici e **comunità**. Da rilevare che nel caso dei castellani, era il titolare stesso della giurisdizione che sedeva in parlamento. L'assemblea aveva competenze fiscali, legislative e militari, mentre quelle giudiziarie –nello specifico l'appello in civile e penale- erano state assorbite dal Luogotenente della Patria del Friuli, massima autorità veneziana in loco, che aveva la facoltà di convocare l'assemblea.

A differenza della Magnifica Patria, quindi, la rappresentanza non era solamente territoriale, ma anche di ceto: in effetti, nell'assemblea friulana, numerosi furono gli scontri tra i castellani e la **comunità** di Udine, gli uni impegnati a difendere i propri privilegi giurisdizionali, l'altra decisa a ridimensionarli e a imporre sul Friuli la preminenza cittadina.

Bibliografia:

CASELLA L. (a cura di), Rappresentanze e territori. Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell'Europa moderna, Udine, Forum, 2003;

LEICHT P.S., Il parlamento friulano, Provincia di Udine, 1999.

(a cura di Michelangelo Marcarelli)



Patrizio veneziano:

Patrizi veneziani erano i componenti del gruppo dirigente della Repubblica di Venezia. Fin dagli inizi del *Comune veneciarum* chiamavano se stessi indifferentemente patrizio, nobile, zentilhommo e gentiluomo. Dal '600 si preferirono i termini nobiluomo e nobilhommo (con le abbreviazioni N.H. e N.U., N.D. per le nobildonne), mentre il termine patrizio tornò in auge dopo la caduta della Serenissima. Il gruppo politico dirigente di Venezia si trasformò in nobiltà attraverso una serie di norme giuridiche costituzionali emanate tra il 1297 e il 1323 circa, norme che solitamente vengono aggregate sotto il nome di *serrata del Maggior Consiglio*. Da questo momento in poi, nobile sarà solo chi apparteneva al Maggior Consiglio, e per essere tale doveva solo discendere da un altro appartenente del Maggior Consiglio. Uniche eccezioni furono le nomine *per gratiam* (appartenenza a particolari famiglie di principi o famiglie papali, o per particolari meriti a favore della Repubblica, nomine peraltro limitate, straordinarie e diverse volte limitate nel tempo) e le aggregazioni a seguito di particolari momenti della vita della Repubblica (la guerra di Chioggia a fine Trecento, la guerra di Candia a metà Seicento e le due guerre di Morea del 1688-1699 e del 1714-1718). Più volte venne proposto dall'interno dello stesso gruppo patrizio di poter allargare il ceto nobiliare, ma non venne mai concretizzato, nemmeno a seguito del consistente calo numerico dovuto dalla Peste nera. Anzi, dal '400 in poi vennero legiferate procedure volte a cristallizzare sempre più il ceto nobiliare. Se dalla fine del '200 era vietato l'accesso ai figli illegittimi e dal 1376 anche ai figli legittimati posteriormente, ora si prevedeva che nobile sarebbe potuto diventare solo chi era nato da padre nobile a seguito di legittime nozze con una donna di *honestas conditione*. A salvaguardare il ceto e ad evitare i brogli sempre più numerosi venne incaricata la magistratura dell'Avogaria di comun. In particolare furono importanti due decreti del Maggior Consiglio, del 31 agosto 1506 e del 26 aprile 1526, con cui vennero istituiti i poi famosi Libri d'oro delle Nascite e dei Matrimoni. In questo modo diveniva più facile il lavoro per gli Avogadori e più netta la distanza tra il gruppo patrizio e i cittadini originari. Una numerosa produzione normativa cinquecentesca inoltre definiva con sempre più cura chi erano le donne *abili a procreare* figli abili al Maggior Consiglio (ad esempio venivano in qualche modo recuperate le figli naturali dei patrizi). Il gruppo nobiliare veneziano non fu mai un tutt'uno uniforme, ma fin dagli inizi fu riconosciuto dagli stessi componenti la divisione al proprio interno. Nel tardo medioevo e durante il Rinascimento veniva riconosciuta una distinzione tra famiglie (o casate o Case) antiche e nuove. Dal Cinquecento in poi venne posto l'accento più sul censo delle famiglie, riproponendo una tripartizione di ispirazione aristotelica tra *poveri, mezani e ricchi* (Sanudo), partizione che nel Settecento venne anche suddivisa in cinque o sette gradi di ricchezza e potere. Essere nobile comportava un particolare dovere: partecipare alla vita pubblica dello Stato, rendendosi disponibile a ricoprire le varie cariche politiche che venivano distribuite dal Maggior Consiglio. Dal Cinquecento in poi la distinzione sempre più netta tra i patrizi benestanti e quelli meno fortunati

andava a ricadere sulle scelte degli incarichi pubblici, perché se ricoprire certi incarichi, in particolare i minori, poteva significare ottenere un minimo di sostentamento, accettare gli incarichi più importanti (anche le cariche di rettore nei centri più importanti di Terraferma) comportava un enorme esborso economico.

(a cura di Loris Menegon)



Pena del bando: Vedi [Bando](#)



Pistorese:

Arma bianca, pugnale.

(a cura di L. Pezzolo)



Podestà: Vedi: [Rettori](#)



Podestà di Salò: Da non confondere con il rettore inviato da Venezia nei centri sudditi. Nella Riviera del Garda era un nobile eletto dal Consiglio di Brescia con funzioni di tipo giudiziario civile. Era accompagnato da un vicario.



Procedura ordinaria: Vedi: Procedura ordinaria e servatis servandis.



Procedura ordinaria e *servatis servandis*:

(a cura di Luca Rossetto)

In virtù dell'azione di controllo esercitata in particolare dal Consiglio dei Dieci, a partire dalla fine del secolo XVI la giurisdizione penale nella Terraferma fu suddivisa in ordinaria e straordinaria o delegata. Nell'ordinaria la Corte Pretoria ed il Podestà agivano investiti dell'autorità ordinaria del Reggimento, e cioè secondo gli statuti cittadini, con la formazione dei processi assegnata quasi esclusivamente ai notai locali sotto la direzione del Giudice del Maleficio, unico Assessore del Podestà dotato di competenze penali. Nell'attività straordinaria o delegata, invece, i casi criminali venivano assunti dai Rettori in persona e dalla Corte Pretoria, per essere giudicati con autorità delegata da Venezia e con la conduzione burocratica dei casi medesimi da parte della Cancelleria Pretoria. Si assiste quindi, in questo modo, ad un rafforzamento dei poteri dei tribunali locali ad opera di un organo politico-giudiziario come il Consiglio dei Dieci; una sorta appunto di simultanea "operazione di smistamento e di accentramento" [1], come l'ha efficacemente definita il professor Povolo. Poteva anche accadere che le informazioni dei Rettori, vagliate nella Dominante dalle rispettive magistrature, comportassero una "remissione" delle cause al Maleficio o alla Cancelleria della città interessata, senza alcun accrescimento di poteri, sebbene, pure in questo caso, una certa aura di prestigio e di autorità aggiuntiva si creasse comunque. Certamente le delegazioni erano provviste di caratteristiche diverse a seconda delle peculiarità del delitto e delle persone coinvolte nello stesso. Il Consiglio dei Dieci delegava con la clausola *servatis servandis* o con il proprio rito inquisitorio. Le delegazioni *servatis servandis*, non particolarmente diffuse sino a metà Seicento, determinavano un aumento di poteri che si traduceva anche nella concreta possibilità per le magistrature locali di infliggere pene più severe. Il processo delegato veniva continuato in Cancelleria Pretoria da un coadiutore della stessa, con l'assistenza, come già si è osservato, del Giudice del Maleficio (nella realtà dei fatti più spesso con la sua mera supervisione), e, appunto in base ad un procedimento definito "aperto", contemplava la presenza degli avvocati difensori e la pubblicità dei testimoni dell'accusa e delle loro dichiarazioni. Pur non modificando nella forma la procedura adottata nelle corti di terraferma ("*servatis servandis*", cioè, letteralmente, "conservato ciò che deve essere conservato" della procedura statutaria) in realtà venivano ridotti gli ampi spazi di manovra di cui tradizionalmente disponevano le parti, ad esempio agevolando l'attività svolta dal giudice nella fase istruttoria, con il passaggio appunto di tale attività dalla gestione dei notai cittadini a quella della Cancelleria Pretoria.

Luca Rossetto

[1] C. POVOLO, *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nella Repubblica di Venezia. I casi di Padova, Treviso e Noale*, in <<Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti>>, CXXXVII (1979), p. 488.



Proclama: Atto solenne, distinto dalla semplice citazione, tramite cui una persona veniva invitata a presentarsi al tribunale. Il proclama veniva solitamente affisso alla loggia pubblica. Nel proclama venivano distintamente (e spesso con toni altisonanti) elencate le imputazioni a carico della persona cui era rivolto.



Provisores: Vedi: Provvisori



Provveditore di Salò: Vedi: Provveditore di Salò e capitano della Riviera.



Provveditore di Salò e Capitano della Riviera:

(a cura di Lia De Luca)

L'autorità principale della "Magnifica Patria" era il Provveditore di Salò e Capitano della Riviera, comunemente chiamato Capitano o Rettore. Eletto dal Maggior Consiglio tra le file del patriziato, rimaneva in carica 16 mesi. Principalmente si occupava di conservare, difendere e mantenere l'integrità territoriale della Comunità, salvaguardandone i cittadini. Doveva svolgere compiti inerenti il mantenimento della quiete e dell'ordine sociale in Riviera e sul lago (la giurisdizione sul lago di Garda spettava però al Capitano del lago, un veronese, eletto dai Rettori di Verona e confermato da Venezia.). Il Capitano doveva pubblicare le ducali ed i decreti della Serenissima, oltre a preoccuparsi di fare rispettare le leggi venete. Sovrintendeva alla riscossione delle tasse, al mantenimento delle pubbliche strade, alla regolarità di pesi e misure ed al mercato di Desenzano. Aveva teoricamente l'obbligo nei sedici mesi del suo mandato di recarsi almeno tre volte in ogni comune della Riviera. Amministrava la giustizia penale, giudicando nei casi criminali insieme al suo giudice del maleficio. Partecipava alle riunioni del Consiglio Generale della Comunità, ma era privo del diritto di voto. Saltuariamente poteva presentare una "parte" in Consiglio; era comunque obbligato a porre ai voti tutte le "parti" proposte, anche se si trovava in disaccordo con esse. Non poteva assolutamente interferire con le deliberazioni fatte alla sua presenza e, se lo riteneva opportuno, disponeva della facoltà di ricorrere in appello a Venezia. Al termine del suo mandato redigeva una relazione con cui riferiva alla Serenissima della situazione del territorio, dell'amministrazione, delle questioni finanziarie e della popolazione locale. Se si presentavano particolari questioni o problemi li riportava, suggerendo spesso una possibile soluzione. Era comunque costantemente in stretto contatto con le magistrature della Dominante tramite i dispacci, che affrontavano questioni tra le più disparate.

(Relazioni dei Rettori...; Povolo C., "Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII", in "Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta" a cura di G. Cozzi, Roma, 1981; Scotti G., "La Magnifica patria nel '500", in "Studi veneziani" vol.XI, 1969)

Lia De Luca

Provveditori e inquisitori: I patrizi che rivestivano questa carica erano eletti dal Senato in via straordinaria per affrontare questioni per lo più legate al ripristino della pubblica quiete dei territori.



Q

Quadra:

Unità amministrativa e istituzionale che raggruppava più comunità della Riviera del Garda. Le quadre erano sei, che nella loro importanza *storica* erano così elencate: Quadra di Gargnano, quadra di Maderno, quadra di Salò, quadra di Montagna, quadra di Valtinese e quadra di Campagna. Ciascuna quadra inviava sei consiglieri nel Consiglio della Magnifica Patria. Si distinguevano inoltre in superiori (Gargano, Maderno e Montagna) e inferiori (Salò, Valtinese e Campagna).

Vedi Magnifica patria



Quadra di Gargnano:

Si riporta il passo tratto dalla "Descrittione della Riviera del Lago Benacho et suo governo...", Venezia 1600.

Gargnano, prima quadra. La quadra di Gargnano manda nell'antedetto generale consiglio della Patria consiglieri numero sei et così l'altre cinque quadre, perché fanno in tutto sole sei et perciò il numero intiero di esso general consiglio è di homini numero 36, li quali congregati almeno li doi terzi hanno l'auttorità et libertà antedetta; qual sopradita Quadra contiene in sè tre communi, cioè Gargnano, Trimosigno [Tremosine] et Limone. quali tutti communi sonno composti d'altre terre, cioè: Limon [Limone] posto alla Riva del Lagho Benaco verso Riva di Trento, confina con il Trentino e lontano da Riva per il lagho miglia cinque; egli è piciol commune per essere terra sola (Terre numero 1). Trimosigno contiene terre numero 15, cioè la Pieve, Vesio, Voltino, Sermer, Cadegnà, Pregas, Priez, Sompriez, Mus, Secastel, Voiandes, Ustecchio, Castò, l'Arias e Verema detto mezema. Egli è posto sopra Limone al Monte, nei confini pur trentini et è loco di bellissima vista et per quello si può comprendere dalli epitafi antichi di Romani che ivi sono era da quelli caramente habitato. Manda un sol consigliere quando Limon manda il suo et l'anno che segue cessa Limon et Tremosino ne manda due (Terre numero 15). Gargnano è composto di terre numero 12, cioè la terra di Gargnano ove è la Pieve et casa publica d'esso commune, è luogo di gran passo per la comunità dele barche per la Germania; la terra di Villa, Boliacho, Viavedro, Zuino, Fornicho, Navazzo, Liano, la Costa, Sasso, Formagha et Muslon già detto. Le prime terre sono alla riva del lagho, l'altre l'ascendono in sito alquanto montuoso. manda esso commune di Gargnano consiglieri numero quattro, quali congiunti con li due di Limon e Tremosigno sono sei, come le altre quadre (Sono terre numero 12). Tignale sito al monte in una valle bellissima a modo di teatro fra Trimosigno et Gargnano è di terre numero sei, cioè Gardola ove è la Pieve et sopra in alto vi è la chiesa santissima della miracolosa B.M.V. detta la Madonna di Montecastello; Volzano, Oldesio, Prebion et Plovero et Aer. Terre 6 (Questi quattoro communi fanno terre numero 34). Anime che s'attrovano nella sopradita quadra: homini fino anni 15: 1663; da anni 15 fino 50: 1741; da anni 50 in su 599; femine numero 3954. In tutto 7957.

Quadra di Maderno:

Si riporta il passo tratto da "Descrittione della Riviera del Lago Benacho et suo governo...", Venezia 1600.

Maderno, seconda quadra. La quadra di Maderno è così chiamata per essere la terra di Maderno sita in mezzo tra Toscolano per la parte di sopra et Gardon per la parte di sotto, composta di essi tre comuni, videlicet: Toscolano ove è la Pieve e chiesa parrocchiale, contigua alla quale vi è una antichissima giesola chiamata la Madona di Benacho, miracolosa et nominata per le molte antichità, perché v'era in essa chiesa un idolo antichissimo in forma d'agnello posto sopra 4 colone nella sommità d'un caminetto da esse sostenuto, sotto il quale antichamente si sacrificava; et sotto esso caminetto soleva già esser l'altare di quella miracolosissima madre et sua devotissima figura di rilievo, qual altar et figura santissima, per decreto et ordine dell'illustrissimo et reverendissimo cardinal Borromeo visitator apostolico, fu riposto in altro eminente loco et sprezzato l'idolo ordinò che fusse levato via et spezzato. Toscolano è sito alla riva del Lago Benacho, ove è il suo porto e la casa publica d'esso commune; le altre terre sono Sicinna, Massagha, Roina, Mornagha, Cabiana, Folino, Gaino, Polzano, il Lusedo, ove sono gli edifici da carta. manda nel consiglio generale consiglieri numero tre ogni anno (Terre numero 10). Maderno ha terre cinque, cioè Maderno, Senicho, Stina, Vigle e Buzellio. Maderno è posto alla Riva del lago, loco bello e delizioso per l'amenita di molti giardini; ma di più vi è nella chiesa parrocchiale di essa terra il corpo di San Erculiano, particolar protettore della Riviera. Manda esso commune un consigliere un anno, l'altro doi, scambievolmente con Gardone, perché tutti doi essi comuni fanno la metà d'essa quadra, sì che con Toscolano sono sei (Terre numero 5). Gardon è di terre otto, cioè Gardon, Morgnaga, Fasan, Supiane, Moncucho, Carere, Tresnico e le case del lago, sendo le altre in loco alquanto montuoso (ono terre numero 8). Manda consiglieri nel general consiglio a vicenda con maderno come è detto di sopra. Questi te comuni fanno terre numero 23. Anime della sopradita quadra. Huomini fino anni 15: 749. Da anni 15 fino anni 50: 865. da anni 50 in su: 402. Femine: 2260. In tutto 4276.

Quadra di Salò:

Si riporta il brano tratto dalla "Descrittione della Riviera del lago di Benacho et suo governo...", Venezia 1600.

Salò, terza **quadra**. La quadra di Salò è di tre communi, cioè Salò, Volzano e Cachavero; cadaun di questi communi ha diverse terre. Commun di Salò è di terre numero sei, cioè Salò, nel qual loco per universale comodità risiede il Regimento della Riviera; Santo Baertholomeo, Sernigha, Renzano, Villa et Muro. Manda nel general consiglio consiglieri quatro, sì come anco Gargnano (Terre numero 6). Volzano è di terre numero sei, cioè Volzano, Liano, Gazane, tribiolo, Agnedo et Rucco. Manda un consigliere (Sono terre numero 6). Cachavero è comun piccolo, per essere **terra** sola. manda un consigliere, quale con li prediti communi fa il numero di sei consiglieri come le altre quadre (Terre numero 1). Li sopraditi tre communi fanno terre numero 11. Questa **quadra** ha anime cioè, Huomini fino anni 15: 1130; da anni 15 fino 50: 1431; da anni 50 in su: 350; femmine: 3234; in tutto 6235.



Quarantia Criminal:

Quest'istituzione, nata come "costola" del Maggior Consiglio nei primi anni del XIII secolo al fine di corroborare e al contempo controbilanciare l'azione di governo della Signoria, si connota innanzitutto per le deleghe che riceve in materia giudiziaria, per cui diviene ben presto il principale tribunale ordinario veneziano, cui obbligatoriamente veicolare la fase deliberativa dei giudizi di seconda istanza in campo civile e penale. Tale funzione, in precedenza assolta dagli Avogadori di Comun, rimase comunque conseguente alla loro attività intromissoria, la quale risultava determinante nel circoscrivere quegli ambiti normativi entro cui era possibile difendere o ricusare la legittimità di una procedura: in altri termini la Quarantia costituiva di fatto la sede entro cui avevano luogo i processi d'appello, che vedevano protagonisti in primis gli Avogadori, supremi difensori delle prerogative costituzionali e giuridiche del centro dominante di fronte a chiunque, a loro dire,

non le rispettasse pienamente; la sua azione deliberativa pertanto finiva per coordinarsi strettamente con l'impianto accusatorio tracciato da costoro (secondo un modalità relazionale di tipo inquisitoriale che ricorda molto quella oggi in atto tra magistrato giudicante e pubblico ministero), valutando se le istanze di incostituzionalità o i vizi procedurali da essi presupposti avessero fondamento, e quindi se fosse il caso di "laudare" o "cassare" la sentenza intromessa presso tale collegio giudicante. Il tutto nella più assoluta trasparenza, data la pubblicità delle cause ordinarie, trasparenza che si riverberava anche nell'atmosfera di solennità che pervadeva l'enunciazione dei rilievi fatti agli atti processuali contestati.

Tuttavia, se da un lato tutto ciò poteva costituire un efficace fattore di propaganda in merito

all'equità delle istituzioni giudiziarie veneziane, dall'altro le lungaggini burocratiche che ne

derivavano finirono ben presto per ostacolare e rallentare il funzionamento dell'enorme macchina amministrativa costituita dalla Quarantia, anche perché ai suoi membri, che almeno all'inizio erano persone qualificate ed esperte in materie economiche e giuridiche, venivano affidati incarichi legislativi ed esecutivi di non poco conto, come la politica fiscale, gli affari esteri e la designazione dei componenti di Senato, Maggior Consiglio e un'infinità di altre nomine pubbliche di minore importanza, oltre all'accoglimento delle suppliche dei sudditi.

Nondimeno, tutte queste incombenze conferivano un prestigio particolare alla Quarantia, tanto che il loro progressivo inglobamento da parte degli altri consessi della Repubblica comporterà un notevole ridimensionamento di quest'antica

istituzione, che pure sul piano giuridico subirà soprattutto in età moderna la concorrenza insistente del Consiglio dei Dieci, il quale appunto sembra avere un'evoluzione inversamente proporzionale a quella declinante della Quarantia (v.Frasson, 1980). In particolare, con l'estensione dei domini di Venezia nella Terraferma le cause placitate in Quarantia saranno talmente numerose da rendere necessario il raddoppiamento della stessa, mediante l'istituzione della Quarantia Civile (1441), proprio per dibattere le cause civili intromesse dagli Auditori, ed ancora dagli stessi Avogadori; quest'ultima verrà ribattezzata "Civil Vecchia" allorchè gli sarà affiancata, con competenze analoghe, una terza Quarantia, detta "Civil Nuova" o "Nuovissima"(1492). Ciascuna delle tre elegge i propri "capi" (aventi poteri molto più ampi rispetto agli altri membri) e i propri contraddittori.

(a cura di Cristina Setti)



Querela:

A differenza della denuncia, che era prodotta dall'autorità locale –nella Riviera il *console* nominato dall'assemblea dei capifamiglia della comunità di villaggio- la querela era un atto presentato in tribunale direttamente dalla parte lesa. Citando il "pratico" Lorenzo Priori, essa "viene prodotta in scrittura della parte offesa ovvero scritta verbalmente dal nodaro, la quale deve avere questi requisiti: il giorno et l'anno che viene prodotta, il nome dell'accusatore et dell'accusato, la spetie del delitto, il luogo e tempo nel qual fosse commesso, esprimendo le coherenze del delitto et luogo quando non fosse notorio...".

La querela era naturalmente fondamentale per l'avvio di un processo penale nei casi in cui "il giudice non possa, se non ad istanza della parte, secondo statuti o consuetudine, procedere". Il riferimento è ai cosiddetti delitti *privati*, come ad esempio il furto *semplice* ("cioè quello che non sia congiunto con altro delitto più grave") o l'ingiuria verbale.

Bibliografia: G. C HIODI, C. POVOLO (a cura di), L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI- XVIII), vol. I, Lorenzo Priori e la sua pratica criminale (trascrizione di L. MENEGON), Sommacampagna, Cierre, 2004, pp. 3-4.

(a cura di Michelangelo Marcarelli)



R

Ragioniere:

Il **Ragioniere**, o **Rasonato**, era incaricato di tenere la contabilità e i registri finanziari della **Comunità**. Doveva conoscere con esattezza ogni entrata ed ogni uscita dalle casse della **Magnifica Patria**. Teneva inoltre vari registri: uno con i nomi dei condannati che avevano fatto ricorso in appello, uno con i nomi dei condannati a pene pecuniarie ed un altro con l'elenco dei contrabbandieri e dei contrabbandi. Inizialmente il compito era parte delle mansioni del Cancelliere, ma nel 1572, visto l'onere del lavoro, si decise di eleggere la nuova figura del **Ragioniere** delegandogli in esclusiva l'amministrazione finanziaria. Scelto tra i cittadini più idonei della Riviera doveva trovarsi a Salò, in un suo ufficio, ogni lunedì, mercoledì e sabato, e partecipare alle sedute dei Consigli quando era richiesta la sua presenza. Doveva inoltre obbedire ad ogni ordine dei Deputati o dei Consiglieri. La carica durava un anno e non si poteva essere rieletti prima di un successivo anno di vacanza. Al termine del mandato il **Ragioniere** doveva presentare un rendiconto finale. Gli stessi controllori che sorvegliavano l'operato del Cancelliere supervisionavano anche il lavoro del **Ragioniere**. Anche il **Ragioniere**, come il Cancelliere, era tenuto a versare una cauzione di 500 ducati ad inizio mandato come prova della sua buona fede.

(“Relazioni dei **Rettori** veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Povoletto C., “Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII”, in “Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta” a cura di G. Cozzi, Roma, 1981; Scotti G., “La Magnifica patria nel '500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Raspa: Registro in cui venivano annotate le sentenze.



Reggimento: Era così indicato sia la circoscrizione territoriale cui era destinato il rettore, che le sue istituzioni complessivamente intese. I reggimenti più importanti dello stato di Terraferma erano quelli di Padova e Brescia, in cui venivano inviati patrizi di notevole levatura politica. Ai reggimenti che corrispondevano alle città più importanti, venivano inviati più giudici **assessori**, tra i quali comparivano sempre il vicario (che sorreggeva l'attività del **podestà**) e il giudice del maleficio, il quale si occupava di tutte le questioni penali.



Retenzione: Arresto.



Rettori: Erano i patrizi veneziani eletti dal Maggior Consiglio veneziano come rappresentanti per reggere le città suddite. Potevano avere diverse denominazioni, ma per lo più erano chiamati **podestà** (che si occupava dell'amministrazione e della giustizia della città) e **capitano** (competente per le questioni militari). Duravano in carica circa sedici mesi e venivano accompagnati per tutto il corso del loro incarico da una serie di collaboratori. Nelle città più importanti il loro lavoro era sorretto dai giudici **assessori**, variamente denominati a seconda delle magistrature che avrebbero occupato. Un cancelliere pretorio (del **podestà**) e un cancelliere prefettizio (del **capitano**) sbrigavano le pratiche di cancelleria che facevano capo ai rettori. Il **cavaliere** (pure al seguito del **podestà**) era invece colui che si sarebbe occupato di sovrintendere alle forze di polizia locali (sbirri).



Ritenero: Arrestare.



Rito inquisitorio del Consiglio dei dieci:

Con l'istituzione del Consiglio dei Dieci ad inizio del Trecento, il *Comune Veneciarum* si dotò di una procedura inquisitoria che rispondeva ad esigenze diffuse e condivise pure da altri contesti territoriali: nelle città della Terraferma veneta e nel resto d'Italia una procedura dai tratti inquisitori veicolava, infatti, una forma di giustizia punitiva, espressione della fisionomia *pubblica* dell'organo giudiziario e del crescente ruolo cittadino nell'amministrazione della giustizia. Tuttavia le ritualità di tale procedura a Venezia assunsero sin da subito una fisionomia del tutto peculiare, espressione di un diritto – quello veneto – dal timbro squisitamente consuetudinario e pragmatico, ostile a qualunque forma di teorizzazione o di mediazione giurisprudenziale.

Il procedimento penale dei *Dieci* si apriva su querela, **denuncia** o *ex officio*, qualora qualcuno del Consiglio avesse avuto informazione di un caso criminale. Le querele e le denunce erano dirette ai Capi, che provvedevano subito a verificare che il caso fosse realmente di competenza del Consiglio. Seguiva una prima verifica sul caso, presumibilmente eseguita da due *inquisitori*, cioè due membri del Consiglio estratti a sorte di mese in mese ed istituiti nel 1314. A loro competeva l'*inquisizione generale*, cioè lo svolgimento di quelle indagini preliminari per meglio comprendere il caso: loro compito era dunque scoprire, per mezzo di querele, denunce segrete, *pubblica voce* o attraverso proprie ricerche, se qualcuno avesse trasgredito alle disposizioni del Consiglio; accertare l'*infrazione* e il suo autore; e infine, raccolte le informazioni necessarie, informare l'intero consesso.

Presumibilmente secondo la prassi di fine Cinquecento, essi informavano i Capi o l'avogadore di comun dei risultati delle loro ricerche e questi a loro volta riferivano il caso all'intero consesso. A quel punto spettava al Consiglio decidere se accettarne l'assunzione e quindi ordinare l'avvio di un procedimento penale. In particolare i Capi e/o l'avogadore proponevano l'arresto dell'imputato e l'istruzione del processo. Se gli altri componenti del Consiglio erano d'accordo, si prendeva la *parte* e si passava alla seguente *inquisizione speciale*.

Questa fase era gestita dal *collegio criminale ordinario* o *straordinario* – costituito di 4 membri, di cui uno scelto tra i Capi, uno tra i consiglieri ducali, uno tra gli inquisitori e infine il quarto tra gli avogadori di comun. In carica per un mese, il *collegio ordinario* o *straordinario* provvedeva dunque ad interrogare l'imputato e, qualora lo ritenesse necessario, a sottoporlo a tortura. Aveva inoltre la facoltà di ordinare l'arresto di eventuali complici, interrogarli e di torturarli; e nel contempo di esaminare vittime e testimoni. Se non si riusciva ad arrestare l'imputato o i suoi complici, si emetteva il cosiddetto *proclama* o ordine di citazione.

Al termine dell'interrogatorio degli imputati si avviava la fase *difensiva*, che sembrava rappresentare il momento processuale in cui si rivelavano le maggiori peculiarità del rito del Consiglio dei dieci. Essa, infatti, non si apriva con la consegna di una copia degli atti raccolti sino a quel momento o di un sommario di essi, come prevedeva la prassi processuale vigente nei maggiori tribunali della Terraferma veneta. L'imputato doveva difendersi da solo, senza cioè l'apporto giuridico di un avvocato; non poteva ricevere copia scritta delle accuse che gli erano state addossate, ma doveva ricordarle dal suo precedente interrogatorio; infine, doveva esporre a voce, davanti al *collegio* del caso, le sue ragioni.

Raccolte le difese, con conseguente esame dei testi citati dall'imputato, il *collegio* aveva terminato il suo ruolo. A quel punto il processo sarebbe stato letto all'intero Consiglio dei dieci, a cui spettava il compito di decidere la sentenza.

A partire dagli anni Ottanta del Cinquecento, a seguito dell'emergere del fenomeno del *banditismo* nei domini della Repubblica di Venezia, il Consiglio dei dieci inaugurò un'intensa attività di delega ai rettori delle maggiori città suddite, concedendo loro l'uso del rito inquisitorio proprio del Consiglio. Le caratteristiche peculiari di tali procedura – a Venezia come in Terraferma – erano la segretezza da cui erano coperte le deposizioni testimoniali, il divieto di dare copia degli atti processuali agli imputati e di avvalersi dell'apporto di un avvocato difensore. Inoltre gli atti processuali dovevano essere trascritti e maneggiati dal solo cancelliere del *podestà* (non dai notai cittadini).

Delegato sempre più di frequente alle Corti pretorie dei maggiori tribunali del Dominio, il rito dei *Dieci* finì per insinuare una concezione della giustizia che trovava diretta espressione nel sistema giuridico veneziano e per imporre la superiore legittimità politica del centro dominante.

Bibliografia

G. Cozzi, «*Ordo est ordinem non servare*»: considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X, in "Studi storici", 29, 1988, pp. 309-320;

G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, 1982;

R. Fulin, *Di una antica istituzione mal nota (Inquisitori dei X e Inquisitori di Stato)*, in «Atti del reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti», serie V, vol. I, 1875;

R. Fulin, *Gli'inquisitori dei dieci*, in «Archivio veneto», I, 1871;

C. Povolo, *L'intrigo dell'Onore . Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento* , Verona, 1997 ;

(a cura di Claudia Andreato)



S

Senato: O Consiglio dei Pregadi, che inglobava, oltre ai sessanta senatori, anche una Zonta (Aggiunta) e altre magistrature. Dopo la riforma del 1582 divenne vero e proprio organo decisionale dello stato veneziano. Sarà suo compito affrontare, sul piano generale, compiti relativi all'ordine pubblico e al banditismo, Per questo compito agiva comunque in stretta collaborazione con il Consiglio dei dieci.



Servatis servandis: Vedi: Procedura ordinaria e servatis servandis.



Signoria: Organo giudiziario formato dal Doge, i sei consiglieri dogali e i tre capi dei Quaranta. Rappresentava simbolicamente la Serenissima. La sua attività (come dimostrano molti documenti inseriti nel sito) era prevalentemente svolta dai sei consiglieri.



Sindaci generali:

I Sindaci Generali della Patria erano i supervisori dell'operato di tutti i funzionari della Comunità, in particolar modo degli amministratori del denaro pubblico. Esercitavano il loro incarico continuamente prestando attenzione alla necessità ed opportunità delle spese autorizzate.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Scotti G., “La Magnifica patria nel ‘500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

(a cura di Lia De Luca)



Sindaco:

Il Sindaco era il rappresentante della Riviera, dimorava a Salò ed era il capo della Magnifica Patria, secondo solo al Provveditore inviato da Venezia. I Consiglieri di ogni Quadra eleggevano separatamente un rappresentante, di norma un avvocato o un procuratore, i sei nomi venivano poi conservati in un'urna dalla quale si estraeva ogni anno il nome del Sindaco in carica per dodici mesi. Era lo stesso sistema usato di norma nelle elezioni degli ufficiali, in modo da garantire la rotazione tra le Quadre. Il Sindaco doveva vegliare sulla Magnifica Patria, poteva convocare il Consiglio generale, intervenire alle riunioni e proporre Parti. Doveva vigilare sulle entrate e sulle spese, provvedere alla pubblicazione e all'osservanza degli Statuti e delle deliberazioni del Consiglio. I deputati ed i magistrati giuravano di fronte a lui di servire al meglio la Riviera. Poteva destituire coloro che occupano impieghi pubblici contro le leggi. Era tenuto a controbattere ogni Parte proposta in Consiglio per alimentare la discussione. Assistito dai Deputati trattava tutti gli affari d'interesse generale della Riviera. Di norma il Sindaco non poteva occuparsi di questioni al di fuori della Magnifica Patria, per cui erano delegati rappresentanti straordinari che non dovevano fare parte dell'amministrazione pubblica, anche se la regola fu saltuariamente ignorata. Compito del Sindaco era anche quello di sorvegliare il florido mercato di Desenzano, tramite la delega a Deputati di fiducia. Solo gli organi della Riviera potevano autorizzare il Sindaco a qualche compito particolare, non poteva prendere l'iniziativa se non in casi estremamente urgenti.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Povoledo C., “Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII”, in “Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta” a

cura di G. Cozzi, Roma, 1981; Scotti G., "La Magnifica patria nel '500", in "Studi veneziani" vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Spazzo:

Sentenza emessa dalla Quarantia ove si dichiarava, dopo il processo di appello, il laudo o il taglio della sentenza di primo grado al giudice che l'aveva emanata.

(a cura di Cristina Setti)



Supplica: Scrittura tramite cui i sudditi si rivolgevano alla Signoria o ad altri organi di governo per ottenere giustizia o una particolare grazia.



Sussidio:

Imposta che gravava su beni fondiari riscossa a partire dal 1529.

(a cura di L. Pezzolo)



T

Tabellari:

Corrieri regolari che facevano la spola tra Salò e Venezia con delle tappe intermedie a Verona, Vicenza e Padova. Il servizio istituito nel 1558 prevedeva che il martedì mattina un corriere raccogliesse la posta, sia pubblica che privata, a Salò per consegnarla il venerdì a Venezia. I corrieri, chiamati Cavallari, disponevano di una divisa fornita dalla comunità. Trasportavano le missive pubbliche, poco remunerative, e a pagamento la posta privata; più volte il Consiglio dovette richiamare all'ordine i corrieri perché dimenticavano le carte pubbliche o lucravano sulle consegne private. Il servizio, nonostante la scorta, si rivelò spesso insicuro a causa dei ripetuti attacchi dei banditi.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Scotti G., “La Magnifica patria nel '500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

(a cura di Lia De Luca)



Terra: Nella Riviera del Garda questo termine era per lo più sinonimo di villaggio. Generalmente una o più *terre* costituivano una comunità. Ciascuna *terra* eleggeva dei propri rappresentanti nell'ambito del consiglio della comunità. Questo dato è di estrema rilevanza perché possiamo notare come anche villaggi non particolarmente importanti sul piano demografico ed economico avessero diritto ad eleggere un proprio rappresentante nella rispettiva quadra e, di conseguenza potessero pure far parte del Consiglio generale della Magnifica Patria (costituito dai rappresentanti delle sei quadre).



Terzarolo:

Pistola lunga all'incirca un terzo di un archibugio.

(a cura di L. Pezzolo)



Tesoriere ordinario:

Il Tesoriere ordinario si occupava della riscossione delle tasse da versare alla Dominante. La carica durava un anno ed era estratta a sorte in successione tra i sei nomi proposti dalle Quadre. Ogni tre mesi i Tesorieri dovevano render conto ai Deputati. Dovevano essere presenti a Salò ad ogni riunione del Consiglio.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Scotti G., “La Magnifica patria nel ‘500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



Tesoriere straordinario:

Il Tesoriere straordinario si occupava della riscossione delle imposte dovute alla Comunità. Ogni Quadra proponeva un candidato e di volta in volta veniva estratta a sorte la successione con cui i Tesorieri sarebbero subentrati in carica per un anno. I Tesorieri dovevano presentare ai Deputati un rendiconto trimestrale. La loro presenza in Salò era richiesta ad ogni riunione del Consiglio.

(“Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma”, vol.X, Salò e Peschiera; Scotti G., “La Magnifica patria nel ‘500”, in “Studi veneziani” vol.XI, 1969)

[a cura di Lia De Luca]



U

Uomini da fatti:

Distrettuali registrati in liste da cui si traevano le persone per le fazioni. La fascia d'età andava dai 15-18 ai 60-65 anni.

(a cura di Luciano Pezzolo)



V

Vicario:

In Riviera del Garda, il giurista che accompagnava il **podestà** bresciano a Salò, con funzioni di amministrare la giustizia civile.



Voce: Vedi: Voce liberar **bandito**.



Voce liberar bandito: La voce liberar bandito era un diritto che veniva acquisito da colui che catturava o uccideva un bandito. La qualità della voce dipendeva dal tipo di pena che aveva colpito il bandito. L'Avogaria di comun aveva competenza sul rilascio di voci inerenti tutti i banditi, ad eccezione di quelli del Consiglio dei dieci o dei rettori insigniti della delegazione dello stesso Consiglio. La prima fase della voce era costituita da un processo istruito dal podestà del luogo in cui era stato ucciso il bandito. La persona catturata o il corpo del bandito ucciso (più spesso la sola testa) veniva presentata all'ufficio del maleficio locale, il quale raccoglieva le deposizioni dei testi che avevano assistito alla cattura o all'uccisione o che comunque erano in grado di riconoscerne l'identità. Il processetto veniva poi presentato al Consiglio dei dieci dagli interessati, con la richiesta dell'ottenimento della voce e copie delle sentenze di bando pronunciate contro il bandito ucciso. Questa prima fase si concludeva per lo più positivamente con la concessione da parte del Consiglio dei dieci delle voci richieste. A questo punto la voce liberar bandito diveniva una sorta di 'titolo' che poteva essere oggetto di compravendita in quello che possiamo definire il mercato delle voci. Ovviamente la voce poteva essere utilizzata dalle stesse persone che avevano richiesto ed ottenuta la voce se queste erano a loro volta colpite da sentenza di bando (come nel caso di alcuni componenti del gruppo che faceva capo ad Alessandro Remer). Più spesso la voce era ceduta al maggior offerente. In tal caso veniva per lo più stipulato un contratto notarile che attestava il passaggio dei diritti acquisiti. La seconda fase era costituita dalla richiesta, rivolta al Consiglio dei dieci, di liberare una determinata persona colpita da un bando (lo stesso interessato, oppure chi aveva acquistato la voce). E' probabile che il contratto notarile divenisse per lo più operativo solo nel caso che la seconda fase si fosse conclusa positivamente. Accadeva infatti che il Consiglio dei dieci respingesse la richiesta, ritenendo la voce 'inadeguata' rispetto alla persona di cui si chiedeva la liberazione. Talvolta la richiesta di liberazione doveva essere più volte ripetuta (o comunque aggiustata) a causa dei numerosi *pender*, in quanto non si riusciva ad ottenere la maggioranza richiesta (ad esempio i due terzi delle cosiddette *ballotte*). Come ad esempio nel caso della liberazione di Leonardo Mocenigo. Un caso di aggiustamento è dato, ad esempio, dalle voci ottenute dalle due comunità di Tignale e Gargnano (da sei voci a due, ma più rilevanti). Le voci più consistenti erano quelle che potevano ottenere l'eventuale liberazione di persone colpite da sentenze di bando in cui si era esplicitato chiaramente che la liberazione non avrebbe potuto essere ottenuta se non dopo un determinato periodo di tempo, oppure se non con la presentazione dell'atto di pace, oppure, ancora più spesso, solo con una determinata *strettezza di ballote*, cioè con una determinata maggioranza, spesso più difficile da ottenere.

Pagina: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) (Successivo)

TUTTI